



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 615 DEL 02/07/2024

COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA A DECORRERE DAL 01.08.2024 DEL DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 244, AREA DEGLI ISTRUTTORI, EX CAT. C-C6, PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E DI ETÀ ORDINAMENTALE.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO PENSIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Bendini Francesco

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA l'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, che detta disposizioni in materia di trattamenti pensionistici nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012;

VISTO l'art. 2, comma 5 del D.L. n. 101 del 31/08/2013 che recita: “L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”;

RICHIAMATE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08.03.2012 e n. 2 del 19.02.2015 che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, tra l'altro dispongono:

- che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- che detti limiti, salvo diverse disposizioni per particolari categorie di lavoratori, fissati nel compimento del 65° anno di età, in base all'art. 4 del D.P.R. n. 1092/1973 per i dipendenti dello stato e all'art. 12 della legge n.70/1975 per i dipendenti degli enti pubblici, sono applicabili in via analogica anche alle altre categorie di pubblici dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa;
- che, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento in servizio e per la finestra mobile ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico), in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in L. 28 marzo 2019, n. 26 che prevede: “Il comma 10 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con

riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”;

VISTO l'art. 15, comma 2 del medesimo D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 che recita: “Al requisito contributivo di cui all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

DATO ATTO che il dipendente con matricola n. 244 al compimento del 65° anno di età era in attesa del riconoscimento dell'accredito figurativo, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 958/1986 e art. 1 della L. n. 274/1991, sollecitato con e-mail del 17.05.2024 e pervenuto a questo Ente solo in data 21.06.2024 con prot. n. 23949;

ACCERTATO che per effetto del suddetto accredito figurativo il dipendente in questione alla data del 31 gennaio 2024 ha maturato i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata, perfezionati però con atto pervenuto a conoscenza dell'Ente solo in data 24.06.2024;

VERIFICATO che alla data del perfezionamento dei requisiti per il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di anzianità contributiva e di età ordinamentale il dipendente disponeva di giorni di congedo ordinario non goduti, è stata concordata la data del 31.07.2024, quale ultimo giorno di servizio, per permettere la fruizione dei giorni di ferie maturati;

VISTA la comunicazione del 27.06.2024 prot. n. 24557/2024, depositata agli atti, avente ad oggetto: “Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti ordinamentali e di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata”, notificata al dipendente con matricola n. 244 in pari data;

ACCERTATO che alla data del 31 luglio 2024, il dipendente con matricola n. 244, appartenente all'Area degli Istruttori con il profilo di “Agente di Polizia Locale” (ex cat. giuridica C ed economica C6), sarà in possesso dei requisiti contributivi di 43 anni, 04 mesi e 15 giorni di anzianità contributiva poiché:

- ha prestato servizio non di ruolo presso il Comune di Cattolica per periodi saltuari dal 16.06.1977 al 15.10.1983, con successivo ingresso in ruolo dal 01.04.1984, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 522 del 28.12.1983, maturando un'anzianità contributiva pari ad anni 42, mesi 04 e giorni 15;

- ha presentato, in data 11.08.2023, domanda di riconoscimento dei periodi di servizio militare di leva o equiparato, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958/1986 e dell'art. 1 della legge n. 274/1991 e in considerazione di ciò allo stesso, con atto INPS prot. N° INPS.3201.21/06/2024.0179511 del 21.06.2024, sono stati riconosciuti periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza pari ad anni 01, mesi 00 e giorni 00;

VISTI gli ordinamenti dell'ex CPDEL e dell'ex INADEL Previdenza, Istituti

confluiti nell'INPS gestione ex INPDAP, ai quali il suddetto dipendente è stato regolarmente iscritto e che garantiscono la liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL Funzioni Locali;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di risolvere d'ufficio con effetto dal 01.08.2024 il rapporto di lavoro con il dipendente di ruolo con matricola n. 244 appartenente all'Area degli Istruttori con il profilo di "Agente di Polizia Locale" (ex cat. giuridica C ed economica C6), il quale alla data del **31 luglio 2024, ultimo giorno di servizio**, avrà fruito dei giorni di ferie residui, avrà già raggiunto il limite di età ordinamentale e sarà già in possesso dei requisiti contributivi utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata con **decorrenza dal 01 agosto 2024**;
- 2) di dare atto che al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, si svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- 3) di disporre la trasmissione all'INPS - gestione Dipendenti Pubblici del presente provvedimento e della documentazione utile ai fini del conseguimento, da parte dell'interessato, del trattamento di quiescenza e previdenza, preso atto che ricorrono i requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata;
- 4) di individuare nel sottoscritto dott. Francesco Bendini, titolare di E.Q del Settore 4, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Polizia Municipale

Ufficio Presenze

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 02/07/2024

Firmato
Francesco Bendini / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)